



CITTA' DI COPERTINO

(Provincia di Lecce)

ORDINANZA n. 52 del 15-05-2025

Oggetto: Misure per prevenire e fronteggiare il pericolo di incendi sul territorio comunale.

IL SINDACO

PREMESSO che all'interno ed in prossimità del centro abitato di Copertino, nonché sull'intero territorio comunale, insistono diversi suoli di proprietà privata lasciati incolti;

CONSIDERATO:

- che il territorio comunale, durante la stagione estiva, a causa delle elevate temperature climatiche, è fortemente esposto al rischio di innesco e propagazione di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;
- che la verifica di incendi, oltre a causare danni alle cose e all'ambiente, rappresenta fonte di grave pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e privata;
- che le condizioni atmosferiche dei mesi estivi e l'ubicazione di ampi terreni incolti sull'intero territorio comunale ed in particolare in prossimità della zona edificata, impongono di adottare maggiori misure idonee alla prevenzione degli incendi;

RITENUTO necessario predisporre misure atte a prevenire il pericolo di incendi;

VISTA la legge quadro in materia di incendi boschivi n.353 del 21.11.2000;

RICHIAMATA la nota n. DPC/RIA/0010097 del 10.02.2011 del Dipartimento della Protezione Civile, che pone l'attenzione sulla necessità di *“porre in essere ogni azione a carattere preventivo, anche diretta agli Enti Locali, per la riduzione del rischio di innesco e di propagazione degli incendi boschivi, in particolare nelle fasce perimetrali delle zone antropizzate, delle infrastrutture strategiche e della rete viaria, anche attraverso la minimizzazione della massa combustibile e la realizzazione delle fasce di salvaguardia ...”*;

VISTO l'art.182, comma 6 bis, del Decreto legislativo n.152/2006, che dispone: *“Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”*, non sono ammesse deroghe al divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali ad eccezione di quelle di cui al comma 2 dell'articolo 2, della L.R. n. 38 del 2016 nelle modalità e nella misura stabilite dai commi 3 e 4 del medesimo articolo;

VISTA la L.R. n.38/2016 art.3 *“Obblighi di proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati”* e in particolare i commi 1 e 2 che così recitano:

1. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera realizzano entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata, una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro

il 15 luglio di ogni anno. Sono esenti da detto obbligo i conduttori che attuano la semina su sodo. *Comma sostituito dalla L.R. 52/2019 art.32, comma 1.*

2. I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

VISTO il "Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli incendi Boschivi 2023-2025" approvato con DGR n. 630 del 07/06/2024 e pubblicato sul BURP n. 5 del 7-6-2024;

VISTI gli artt. 50 e 54 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267, del 18-08-2000;

ORDINA

- A) Ai proprietari e ai possessori a qualsiasi titolo di terreni agricoli o comunque non edificati, sull'intero territorio comunale, di assicurare:
 - la ripulitura, il decespugliamento e la rimozione di sterpi e di vegetazione erbacea e/o arbustiva seccaginosa o, comunque, soggetta ad infiammarsi per le temperature elevate, per una profondità di almeno 5 metri lungo i confini dell'area posseduta con strade, sentieri ed edifici, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada;
 - la pulizia dell'area posseduta da qualsiasi materiale o rifiuto infiammabile e, comunque, la rimozione di ogni elemento e condizione che rappresentino pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità.
- B) Ogni cittadino deve astenersi dal gettare materiali o rifiuti infiammabili su terreni incolti e comunque dal tenere comportamenti atti a cagionare pericolo di incendio, collaborando nelle attività di segnalazione ed intervento.
- C) Chiunque, trovandosi in presenza di un incendio di vegetazione che minaccia abitazioni, deve darne immediato avviso tramite il 115 ai Vigili del Fuoco.
- D) Tutti i soggetti di cui alla lettera A) dovranno mantenere ogni anno le condizioni di sicurezza realizzate a norma della presente ordinanza;
- E) Fino al 31 ottobre di ogni anno, stante l'elevato rischio di incendi, in tutto il territorio comunale è assolutamente vietato:
 - usare materiali esplosivi, in assenza di apposite autorizzazioni, licenze, nulla osta rilasciate dalle competenti Autorità;
 - abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro materiale acceso o allo stato di brace o che, in ogni caso, possa innescare o propagare il fuoco;
 - ai conducenti di veicoli dotati di marmitte catalitiche, fermare il mezzo a caldo al di sopra o in prossimità di sterpi, materiale vegetale seccaginoso o, comunque, soggetto ad infiammarsi per le temperature elevate;
 - all'interno delle aree alberate e campestri, usare apparecchi a fiamma o elettrici, per tagliare metalli nonché usare strumenti che producano faville o braci;
 - compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendi.
- F) Sono sempre vietate le manifestazioni pirotecniche nei luoghi in cui la presenza o la vicinanza prossima di materiale vegetale secco o di altro materiale comunque infiammabile, possa determinare l'innescò e lo sviluppo di incendi.
- G) Per tutto quanto non disciplinato dalla presente ordinanza, si rimanda alle disposizioni vigenti in materia;

AVVERTE

1. Che in caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza – fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa penale in materia – ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00;
2. Che in caso di omessa adozione delle prescritte misure, questa Amministrazione potrà procedere all'esecuzione d'ufficio in danno e al conseguente recupero delle somme anticipate;

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- pubblicata sulla home page del sito internet del Comune e nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- affissa lungo le strade più frequentate del territorio comunale.

DISPONE ALTRESÌ

Che la presente Ordinanza venga trasmessa per quanto di competenza, a:

- Prefetto di Lecce - protocollo.prefle@pec.interno.it;
- Presidente della Regione Puglia – servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it;
- Comando dei Vigili del Fuoco di Lecce - com.prev.lecce@cert.vigilfuoco.it;
- Comando dei Carabinieri di Copertino (Le) - t1e28805@pec.carabinieri.it;
- Comando Polizia Locale di Copertino (Le) - pm.comune.copertino@pec.rupar.puglia.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'adozione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato da proporsi entro 120 gg. dalla stessa data.

Dalla Residenza Municipale, li 15-05-2025

IL SINDACO
Dott. VINCENZO DE GIORGI

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.